

proposta di legge n. 264

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 novembre 2012

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Signori Consiglieri,

attualmente il sistema del trasporto pubblico regionale e locale è disciplinato dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45, con la quale, tra l'altro, vengono ripartite le funzioni del settore tra Regione, Province e Comuni.

Con la deliberazione n. 165 del 13 febbraio 2012 la Giunta regionale ha incaricato la struttura competente di procedere, avvalendosi di collaboratori esterni, alla riprogrammazione dei servizi automobilistici e ferroviari con il duplice obiettivo di ottimizzare i servizi da un lato e di contenere la spesa dall'altro.

L'articolo 3 bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, stabilisce che le Regioni, entro il 30 giugno 2012, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Con la deliberazione n. 969 del 27 giugno 2012 la Giunta regionale, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al citato d.l. 138/2011, ha previsto che la Regione organizza lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in ambiti territoriali ottimali ed omogenei così articolati:

- un bacino unico regionale per la programmazione integrata dei servizi automobilistici e ferroviari;
- ambiti di gestione dei servizi urbani ed extraurbani, corrispondenti agli ambiti territoriali delle province marchigiane.

Il processo di riprogrammazione dei servizi rende necessario modificare l'attuale assetto normativo del settore, in particolare la ripartizione delle funzioni tra la Regione e gli enti locali.

A questo scopo, la presente proposta di legge contiene disposizioni urgenti relative alla programmazione e alla gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale nelle more dell'approvazione di un testo organico di legge di disciplina dell'intero settore.

L'articolo 1 della proposta di legge precisa che l'intervento legislativo è disposto "in attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino del settore".

L'articolo 2, al fine di consentire il raggiungimento di economie di scala e di conseguire una

maggiore efficienza del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, prevede l'organizzazione dei servizi in un unico bacino regionale di programmazione articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con le circoscrizioni delle Province.

Lo stesso articolo dispone, in particolare, che la Giunta regionale approvi, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, e ne individua i principali contenuti.

L'articolo 3 prevede l'approvazione del Programma triennale comunale dei servizi da parte dei Comuni capoluogo di provincia, degli altri Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o sede, non decentrata, di università, entro trenta giorni dall'approvazione del Programma triennale regionale.

Al fine di scongiurare ritardi nell'attuazione delle procedure di affidamento del servizio, il comma 3 del medesimo articolo, in caso di mancato rispetto del termine suddetto da parte dei Comuni, stabilisce che la Giunta regionale, previa diffida, intervenga in sostituzione del Comune inadempiente mediante l'approvazione del Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale. Il comma 2, inoltre, demanda al Programma triennale regionale l'individuazione del servizio di trasporto pubblico locale dei Comuni diversi da quelli di cui al comma 1.

L'articolo 4 disciplina l'affidamento dei servizi nel rispetto della normativa europea e statale, prevedendo altresì che il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato congiuntamente dalla Regione e dalla Provincia competente per territorio.

L'articolo 5 attribuisce alla Regione, alle Province e ai Comuni il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico mediante lo svolgimento di verifiche periodiche sulla qualità del servizio. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che, dalla data di entrata in vigore della legge o degli atti in essa previsti, cessano di avere applicazione le disposizioni legislative regionali con essi rispettivamente incompatibili.

L'articolo 6, infine, contiene la dichiarazione d'urgenza della legge stante la necessità di intervenire tempestivamente in materia di trasporto pubblico.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, disciplina la programmazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale in attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino del settore.

Art. 2
(Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di consentire il raggiungimento di economie di scala e massimizzarne l'efficienza, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono organizzati in un unico bacino regionale di programmazione articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con le circoscrizioni delle Province.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), approva il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che comprende, in particolare:

- a) le risorse, distinte per anno, da destinare all'esercizio dei servizi minimi ferroviari;
- b) le risorse, distinte per anno, da destinare all'esercizio dei servizi minimi automobilistici, con la specificazione del riparto per ambiti territoriali di gestione e, per ogni ambito, per rete extraurbana e singola rete urbana;
- c) gli interventi di programmazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario;
- d) il piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione;
- e) le linee di indirizzo per la predisposizione dei Programmi triennali comunali di cui all'articolo 3, comma 1, e l'indicazione delle produzioni chilometriche da prevedersi, cui sono riferite le risorse per servizi minimi di cui alla lettera b);
- f) l'individuazione delle aree a domanda debole e delle tipologie di servizio più idonee per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità per tali aree;
- g) gli interventi finalizzati a favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria;
- h) le risorse, distinte per anno, da destinare agli investimenti;
- i) il sistema tariffario da applicare per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico;
- j) le innovazioni nell'organizzazione del monitoraggio dei servizi;

k) gli obiettivi di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

3. Il Programma in ordine a quanto previsto alla lettera d) del comma 2 è approvato d'intesa con la Provincia competente per territorio. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro quarantacinque giorni dalla richiesta, il Programma è comunque approvato dalla Giunta regionale anche con riguardo alla lettera d).

Art. 3

(Trasporto pubblico locale in ambito comunale)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2, i Comuni capoluogo di provincia e gli altri Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, o sede, non decentrata, di università, approvano il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e lo trasmettono, nei successivi quindici giorni, alla struttura organizzativa regionale competente.

2. Il servizio di trasporto pubblico locale dei Comuni che non rientrano nella previsione di cui al comma 1, è regolato dal Programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Qualora i Comuni non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida, in sostituzione del Comune inadempiente, approva il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 4

(Affidamento dei servizi)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale:

- a) entro tre mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all'articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani, negli ambiti territoriali di gestione, mediante pubblicazione dei bandi di gara;
- b) entro dodici mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all'articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio ferroviario.

2. Il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato congiuntamente dalla Regione e dalla Provincia competente per territorio.

3. Nel rispetto della normativa europea e statale, la durata dei contratti è fissata in nove anni

per i servizi automobilistici e in dodici anni per i servizi ferroviari.

Art. 5
(Norme finali)

1. In base all'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), la Regione, le Province e i Comuni di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale mediante verifiche periodiche sulla qualità del servizio erogato, secondo quanto previsto dal contratto di servizio.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge o degli atti in essa previsti cessano di avere applicazione le disposizioni legislative regionali con essi rispettivamente incompatibili.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.